



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



presso il
Ministero della Giustizia

/U-AZ/18

Alla Consulta Regionale Ordini Ingegneri
Lombardia (CROIL)
segreteria@croil.it
c.a. del Presidente
Ing. A. Allegrini

Alla Consulta Ordini Ingegneri della Sicilia
info@consultaingegnerisicilia.it
c.a. del Presidente
Ing. G. M. Margiotta

Alla Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri dell'Emilia Romagna
segreteria@fedinger.it
c.a. del Coordinatore
Ing. C. Dolcini

E p.c. Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri
d'Italia
Loro sedi

Oggetto: Linee guida ANAC n.1/2016, recanti *Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*
– titolarità esclusiva degli Ingegneri in specifici ambiti di
progettazione – integrazione delle Linee guida - richiesta
intervento - prot. CNI n. 1263 ed altri.

Cari Presidenti,

con la presente riscontriamo le note sull'argomento in oggetto, provenienti la prima dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (prot. CNI n.1263/2018), la seconda dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia (prot. CNI n.1301/2018) e la terza dalla Federazione Regionale Ordini degli Ingegneri dell'Emilia Romagna (prot. CNI n.1523/2018).

Si tratta di tematiche che da lungo tempo impegnano a vari livelli la Categoria e costantemente seguite dal Consiglio Nazionale.

In questa occasione viene richiesto – nelle more di ulteriori interventi – di sollecitare una integrazione del testo delle Linee guida ANAC n.1 del 2016, approvate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.973 del 14 settembre 2016.

A parere del Consiglio Nazionale, data l'attuale situazione politica e in questa fase di incertezze in vista dell'appuntamento elettorale, si tratta di una soluzione, da un lato, poco praticabile e, dall'altro lato, di dubbia utilità.

Poco praticabile, nella sostanza, perché l'ordinamento giuridico - e le necessità ed opportunità del mercato professionale - stanno evolvendosi sempre di più verso la certificazione delle competenze professionali (che vede il CNI impegnato, come noto, in prima linea) e allo stesso tempo l'attuale incertezza del quadro politico e le conseguenti problematiche in evoluzione sul versante delle Professioni consigliano di attendere la conclusione della competizione elettorale e di verificare chi sarà chiamato a comporre il Governo della Repubblica.

Con il Ministero dell'Università, ad esempio, - su di un altro versante - è in atto una importante collaborazione sul tema della revisione delle classi di Laurea, presupposto necessario per introdurre, in maniera percorribile e condivisa, elementi conseguenti di semplificazione e razionalizzazione anche sull'annoso versante delle competenze professionali.

Di incerta utilità perché – com'è ribadito dalla recentissima **sentenza del TAR Lazio**, Prima Sezione, **14/02/2018 n.1734**, a proposito dell'impugnativa delle Linee guida di cui alla determinazione ANAC n.241 del 8 marzo 2017 da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – **le Linee guida** approvate dall'Autorità Anticorruzione "*costituiscono un atto non regolamentare*" ed **hanno natura non vincolante**, di modo che è possibile discostarsi da esse, dandone puntuale e adeguata motivazione (in allegato).

In sostanza, secondo il Giudice amministrativo, le (controverse) Linee guida ANAC hanno "*finalità istruttiva*" e di chiarimento della portata di obblighi normativi, alla pari delle circolari ministeriali, ma sono "*sformite di contenuto*"

lesivo diretto nei confronti dei potenziali destinatari” e possono essere impugnate davanti al G.A. (giudice amministrativo) solamente assieme all’atto specifico che “incida in maniera puntuale sulla posizione giuridica dell’interessato”.

Trattandosi, dunque, di **“un mero atto di indirizzo e di supporto”** per l’attività delle Amministrazioni e dei soggetti privati, ad avviso del Consiglio Nazionale non costituirebbe un risultato decisivo e risolutivo l’ipotizzata inclusione nel corpo delle medesime di “previsioni integrative”, addirittura esclusive, a favore della Professione di Ingegnere.

Senza contare che l’integrazione proposta darebbe verosimilmente il via ad una rincorsa delle varie Professioni ad implementare il testo delle citate Linee guida, ognuna per la parte di proprio interesse e competenza, finendo per snaturarne la funzione originaria.

Va precisato, in proposito, che il testo di modifica proposto dalla CROIL appare, quanto meno, non esattamente supportato dalla normativa vigente, e comunque impreciso (e quindi contestabile dalle altre Categorie), attese le competenze diverse tra gli stessi iscritti alle 2 sezioni ed ai diversi settori del nostro Albo, definite dal DPR n. 328/2001, ma anche quelle concorrenti, pur con limiti quantitativi, relative ad altri professionisti tecnici (ad esempio: i Periti industriali per gli impianti, i Geometri per le costruzioni civili e stradali, i Chimici per gli impianti chimici industriali e altre categorie tecniche per le operazioni di estimo, etc.).

A tal proposito è utile richiamare quanto avvenuto per il recente Decreto di approvazione della classificazione sismica (ai fini dell’incentivo “*sismabonus*”) che, nella prima stesura pubblicata, prevedeva una riserva a favore dei professionisti Ingegneri ed Architetti, successivamente modificata, per riportare la consueta definizione, ineccepibile sul piano giuridico, ma decisamente poco utile, di “professionisti incaricati ...secondo le rispettive competenze professionali...”.

Vero è, semmai, che – ad avviso del CNI – a rigore sarebbe da espungere, in quanto ultronea, per quanto detto sopra, l’attuale previsione dedicata agli Architetti e in questo senso c’era stata a suo tempo una proposta di riformulazione del testo da parte del Consiglio Nazionale, in sede di consultazione sulla bozza di Linee guida, proposta poi non accolta nella versione definitiva.

A parere del Consiglio Nazionale gli ambiti di privativa professionale degli Ingegneri sono fissati dalla legge professionale e in via generale sono stati già riconosciuti dalla giurisprudenza, senza dover attendere i continui e non definitivi pronunciamenti dell’Autorità Anticorruzione (con la quale, peraltro, vi è una intensa e proficua collaborazione sul versante dei bandi di gara).

Risulterebbe quindi sterile e poco efficace (e anzi rischioso, per tutti quegli ambiti di attività dell'Ingegnere che per avventura ne rimanessero esclusi e tralasciati, con possibili e paradossali perniciose conseguenze circa la loro esistenza e attuale operatività), per i risultati auspicati, una eventuale iniziativa mirante ad "aggiungere" un segmento sulle competenze degli Ingegneri nel testo di un atto formalmente privo di valore vincolante.

Molto più produttiva - pur apparentemente più complessa - e suscettibile di condurre a risultati reali e stabili nel tempo, appare la strada, senz'altro più razionale e istituzionalmente percorribile, come detto, di portare avanti il riconoscimento e l'utilizzo generalizzato e premiale della certificazione delle competenze professionali, anche tramite il Dipartimento Cert-Ing del CNI, e allo stesso tempo di supportare nelle sedi opportune gli iscritti e gli Ordini provinciali che si vedessero disconosciute le competenze proprie della professione di Ingegnere, come da tempo (con risultati non trascurabili) sta facendo il Consiglio Nazionale.


Aggiungiamo, infine, che il percorso della **certificazione delle competenze**, tra l'altro, a parere del Consiglio Nazionale, valorizzerebbe e renderebbe conveniente ed utile l'iscrizione all'albo di tantissimi laureati in Ingegneria, appartenenti a settori non interessati da riserve di legge.

A tal proposito evidenziamo che non più dell'8% dei laureati in Ingegneria informatica si iscrive attualmente al nostro albo, nonché il progressivo invecchiamento della Categoria (v. il rapporto del Centro Studi CNI n.531/2018, che sarà trasmesso a breve, contenente la ricerca per l'anno 2018 sul numero degli iscritti agli Ordini degli Ingegneri, che evidenzia molte criticità anche in riferimento alle iscrizioni all'albo di Categoria).


E' intenzione comunque del Consiglio Nazionale tenere in considerazione tutte le proposte ricevute sull'argomento, come utile sollecitazione a proseguire nell'impegno per il pieno riconoscimento e nell'azione di costante tutela in ogni sede delle prerogative della Professione di Ingegnere.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO:

- Sentenza Tar Lazio, I Sezione, 14/02/2018 n.1734.

MC2602Croil